

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2026-2028

(ART. 1, COMMA 8, LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N° 190)

RPCT Dott.ssa Agr. Silvana Brucchieri

Adottato con delibera nella seduta del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Enna, in data 03/11/2025.

Indice

Sezione Corruzione

Riferimenti normativi

Premessa

Principi

1. Scopo e funzioni del PTPCT

2. Procedimento di elaborazione del Piano

3. Approvazione del piano

4. Sistema e gestione del rischio

4.1 Individuazione delle misure idonee a ridurre il rischio nei processi che vi sono maggiormente sottoposti

4.2 Attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione

5. Obblighi di informazione e formazione

6. Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

7. Monitoraggio sui rapporti tra Consiglio dell'Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere

Sezione trasparenza

Introduzione

Criterio della compatibilità – Sezione dell'Amministrazione Trasparente

Criteri di pubblicazione

Soggetti responsabili

Privacy e riservatezza

Disciplina degli accessi – Presidi

Obblighi di pubblicazione

Riferimenti normativi

Il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2026 – 2028 (d’ora in poi “PTPCT 2026 – 2028” o anche “Programma”) adottato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Enna viene predisposto in conformità alla seguente normativa, tenuto conto delle peculiarità degli Ordini e Collegi professionali quali enti pubblici non economici a base associativa e del criterio dell’applicabilità espresso dall’art. 2 bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.

Normativa primaria

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità “Legge Anti-Corruzione” oppure L. 190/2012);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs. 33/2013);
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconferibilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013);
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- DL 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis) come modificato dal c.d. DL Fiscale (L.19 dicembre 2019, n. 157, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”);
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Normativa attuativa e integrativa

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC n.145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali";
- Determinazione ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Delibera ANAC n. 831/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016);
- Delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- Delibera ANAC n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA)";
- Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici;
- Delibera ANAC n. 1074/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera ANAC n. 1064/2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019";
- Delibera ANAC DEL 16/11/2022 di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" che prevede semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Premessa

La natura degli ordini professionali è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale; le prestazioni lavorative subordinate integrano quindi un rapporto di pubblico impiego ed è indubitabile la qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente [...omissis...] Cassazione civile, sez. I, sentenza 14.10.2011, n. 21226.

Il presente Programma definisce la politica anticorruzione, gli obblighi di trasparenza, gli obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al

rischio e le misure di prevenzione della corruzione che l'Ordine ha adottato per il triennio 2026-2028.

In coerenza con le indicazioni normative e regolamentari, il Programma intende il concetto di corruzione nella sua accezione più ampia, e si riferisce sia agli illeciti corruttivi individuati dalla normativa penalistica sia le ipotesi di “corruttela” e “*mala gestio*”¹ quali deviazioni dal principio di buona amministrazione costituzionalmente stabilito.

Al fine di mappare e prevenire il rischio corruttivo, l'Ordine ha adottato il programma triennale in luogo del c.d. “modello 231”; il programma triennale, peraltro, per la sua natura di atto organizzativo e di programmazione è ritenuto maggiormente coerente allo scopo istituzionale dell'ente e più utile a perseguire esigenze di sistematicità organizzativa.

Il presente programma viene predisposto sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (“RPCT”) e meglio dettagliate nella Relazione annuale del RPCT e nel report che lo stesso sottopone al Consiglio Direttivo con cadenza annuale.

Principi

La redazione del Programma si conforma ai seguenti principi:

Coinvolgimento dell'organo di indirizzo

Il Consiglio direttivo ha partecipato attivamente e consapevolmente alla definizione delle strategie del rischio corruttivo, approvando preliminarmente gli obiettivi strategici

¹L'Ordine intende fare riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, considerando i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la P. A. e, in considerazione della natura di ente pubblico non economico e delle attività istituzionali svolte, in fase di elaborazione della programmazione anticorruzione, sono state poste all'attenzione i seguenti reati, pur segnalando che ad oggi nessuna fattispecie delittuosa si è verificata presso l'Ordine:

Art.314 c.p. – Peculato;

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;

Art. 317 c.p. – Concussione;

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari;

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

Art. 318 c.p.- Istigazione alla corruzione;

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio;

Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;

Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;

Il DFP già con Circ. 1/2013 aveva chiarito come concetto di corruzione della Legge n. 190/2012 comprendesse tutte

le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrasse l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

e di trasparenza e partecipando alla mappatura dei processi e all'individuazione delle misure di prevenzione. Tale coinvolgimento inoltre è reso ulteriormente rafforzato dalla circostanza che il RPCT è Consigliere senza deleghe, e quindi opera costantemente in seno al Consiglio stesso.

Prevalenza della sostanza sulla forma - Effettività

Il processo di gestione del rischio è stato realizzato avuto riguardo alle specificità dell'ente ed ha come obiettivo l'effettiva riduzione del livello di esposizione del rischio corruttivo mediante il contenimento e la semplificazione degli oneri organizzativi. A tal riguardo, la predisposizione del presente programma tiene conto delle risultanze derivanti dalle attività di controllo e monitoraggio, e si focalizza su eventuali punti da rinforzare.

Gradualità e selettività

L'Ordine sviluppa le diverse fasi di gestione del rischio con gradualità e persegue un miglioramento progressivo, distribuendo gli adempimenti nel triennio secondo un criterio di priorità. A tal riguardo, la fase di ponderazione del rischio è servita ad individuare le aree che richiedono un intervento prioritario.

Benessere collettivo

L'Ordine opera nella consapevolezza che la gestione del rischio persegue un aumento del livello di benessere degli stakeholders di riferimento quali, in primo luogo, i professionisti iscritti all'Albo tenuto.

1. Scopo e funzioni del PTPCT

Attraverso il Programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Ordine si dota e organizza presidi finalizzati a:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità procedendo ad una propria valutazione del livello di esposizione ai fenomeni di corruzione intesa nella sua accezione più ampia;
- Assicurare la trasparenza delle proprie attività e della propria organizzazione mediante pubblicazione di documenti, dati e informazioni secondo il criterio della compatibilità meglio espresso dal D.Lgs. 33/2013, art 2bis, co. 2;
- Svolgere una mappatura delle aree, dei processi e dei rischi -sia reali sia potenziali- e, conseguentemente, individuare le misure di prevenzione idonee a prevenirli;
- Garantire che i soggetti che, a ciascun livello, operano nella gestione dell'Ordine abbiano la necessaria competenza e provati requisiti di onorabilità;
- Prevenire e gestire i conflitti di interesse, sia reali sia potenziali;

- Assicurare l'applicazione del Codice di comportamento Specifico dei dipendenti dell'Ordine ai dipendenti e, in quanto compatibile, a Consiglieri dell'Ordine, collaboratori e consulenti;
- Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower);
- garantire la più ampia trasparenza attraverso la gestione dell'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.

2. Procedimento di elaborazione del piano

Nella redazione del Piano, l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Enna ha tenuto conto delle indicazioni desumibili dalla legge 190/2012, al fine di assicurare omogeneità nel processo di elaborazione del documento. A seguito dell'emanazione del Piano nazionale anticorruzione, in questa fase sono state tenute in considerazione le Linee di indirizzo predisposte dal Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013).

Il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2026-2028 è stato redatto, in adesione alle indicazioni della Circolare 59 del 23/12/2022 del CONAF, che richiamando il Piano Anticorruzione di ANAC, che prevede, nel caso si tratti di Enti con meno di 50 dipendenti la possibilità della conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità del PTPCT in vigore.

3. Approvazione del piano

L'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza del Consiglio dell'Ordine Provinciale e deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 4, del D.L. 179/2012.

4. Sistema e gestione del rischio corruttivo

Il governo dell'ente, stante alla normativa istitutiva e regolante la professione di Dottori Agronomi e di Dottori Forestali si fonda sulla presenza dei seguenti organi:

- **Consiglio dell'Ordine** (quale organo amministrativo);
- **Assemblea degli iscritti** (quale organo deputato all'approvazione dei bilanci);
- Oltre a tali organi, vanno segnalati;
- **Il Consiglio Nazionale** (quale organo competente per i ricorsi in tema di albo, i ricorsi elettorali e organo giurisdizionale disciplinare);
- **Ministero competente**, con i noti poteri di supervisione e commissariamento.

Il sistema di gestione del rischio corruttivo si innesta su quanto sopra descritto e la figura di controllo prevalente è il RPCT; l'organo direttivo (il Consiglio dell'Ordine) è titolare di un controllo

generalizzato sulla compliance alla normativa di anticorruzione.

Alla data di approvazione del presente programma l'Ordine ha:

- Nominato il proprio RCPT in data 03/11/2025;
- Predisposto il proprio PTPCT secondo le indicazioni ricevute da ANAC;
- Pubblicazione della Relazione annuale del RPCT;

In questa fase si è tenuto conto delle specifiche articolazioni e dei compiti del Consiglio dell'Ordine Provinciale;

L'identificazione dei rischi ha tratto origine dall'analisi di tutti gli eventi che possono essere correlati al rischio di corruzione.

È stata operata una prima analisi del rischio connesso ai singoli processi si è proceduto ad escludere i processi non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi.

In merito alle circostanze di rischio, questo è stato ritenuto critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione del Consiglio dell'Ordine Provinciale e si incardini in una attività o un processo frequentemente svolto (valutazione ad alto impatto e alta probabilità).

4.1 Individuazione delle misure idonee a ridurre il rischio nei processi che vi sono maggiormente sottoposti

Alla fase di individuazione dei processi maggiormente a rischio è seguita la fase di individuazione delle misure idonee a fronteggiarli, prevenendo l'impiego di tre strumenti:

- formazione degli operatori coinvolti;
- adozione di procedure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo;
- controlli sui processi per verificare eventuali anomalie sintomatiche del fenomeno (controlli che si traducono anche in effetti deterrenti dal porre in essere comportamenti non corretti).

La riflessione sul punto ha riguardato l'idoneità dello strumento proposto ed il suo eventuale adeguamento alle esigenze del Consiglio dell'Ordine Provinciale. Si è proceduto ad individuare specifiche misure di formazione, attuazione e controllo adeguate a ciascun processo oggetto di attenzione. Nel corso del 2026 saranno operati interventi di monitoraggio (*internal audit*) per validare le misurazioni del rischio previste e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere, anche al fine dell'aggiornamento del Piano. Sino a questa fase tutte le attività descritte, al fine dell'elaborazione del Piano, sono state coordinate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ed hanno visto il coinvolgimento attivo dei componenti del Consiglio e del personale.

4.2 Attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione

Dall'analisi delle attività ordinistiche, sono emersi alcuni processi per i quali è più elevato il rischio di corruzione, rispetto a questi sono state programmate le misure

di prevenzione e contenimento meglio descritte di seguito.

Avuto riguardo alle attività indicate dal combinato disposto del comma 9, lett. a) e del comma 16 dell'art. 1, Legge 190/2012 occorre precisare che, in relazione agli specifici compiti del Consiglio dell'Ordine Provinciale, in base alla legislazione vigente, non si rinvencono attività di concessione e autorizzazione. L'attività della struttura è rilevante solamente sotto il profilo attuativo delle decisioni assunte dal Consiglio e/o dei bandi da questi eventualmente deliberati.

I processi individuati per la programmazione delle azioni di prevenzione e contenimento, dettagliatamente descritti al punto seguente, appartengono alle aree:

- approvvigionamento e gestione dei beni;
- affidamento di consulenze, incarichi e mandati;
- gestione della liquidità.

Durante il riesame dei piani del triennio 2023-2025 e precedenti non sono emersi ulteriori aree di rischio oltre alle tre sopra indicate.

AREA DI RISCHIO	Approvvigionamento e gestione dei beni	Affidamento di consulenze, incarichi e mandati	Gestione della liquidità
Uffici e/o soggetti interessati	Ufficio segreteria, tesoriere e presidenza	Consiglio dell'Ordine provinciale	Ufficio segreteria, tesoriere e presidenza
Tipo di rischio	Interno	Interno	Interno
Descrizione del processo - Attività	Richiesta di preventivi ad almeno tre ditte (o consulenti) diversi	Analisi e offerta delle ditte, analisi del CV dei consulenti; valutazione delle risposte ottenute in precedenti consulenze. Rotazione incarichi (salvo eccezioni adeguatamente motivate)	Verifica del rispetto delle procedure (importi e cronologia)
Responsabile	Responsabile della procedura	Responsabile della procedura	Responsabile della procedura

Descrizione del rischio	Induzione ad alterare la procedura per favorire ditte specifiche	Induzione ad alterare le indicazioni per favorire singoli soggetti o gruppi	Induzione ad alterare importi e tempistiche di liquidazione
Impatto	Alto	Alto	Alto
Probabilità	Bassa	Bassa	Bassa
Scadenza del controllo	Su ogni singola procedura	Su ogni singola procedura	Su ogni singola procedura
Tipo di risposta	Procedure di comparazione	Procedure di rotazione	Procedure di verifica
Follow up/Audit	Sì	Sì	Sì

5. Obblighi di informazione e formazione

L'informazione bidirezionale, da e nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, costituisce l'elemento essenziale per la redazione e l'aggiornamento del Piano, per la sua attuazione e per il conseguente monitoraggio. Il Piano triennale di prevenzione per la corruzione è portato a conoscenza dei dipendenti mediante pubblicazione sul sito internet. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; egli informa periodicamente i dipendenti, sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di corruzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione porterà a conoscenza dei dipendenti il codice di comportamento che è stato approvato dal Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001, come sostituito dal comma 44, art. 1 della L. 190/2012, nonché lo specifico codice che sarà eventualmente adottato dall'Ente ai sensi del comma 5 dello stesso art. 54, organizzando apposito intervento formativo sullo stesso. Fermi gli obblighi informativi derivanti da specifiche disposizioni di legge (art. 6, comma 6-bis, L. 241/190) i dipendenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione circa ogni elemento o circostanza utile alla verifica del grado di rischiosità delle attività dell'Ente ed alla predisposizione di strumenti idonei a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo. Essi informano altresì il Responsabile per quanto di loro competenza, dell'attuazione e dell'esito delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano, nonché degli esiti del relativo monitoraggio. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012 entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione redige la relazione sui risultati dell'attività svolta, la trasmette al Consiglio e la pubblica sul sito web dell'Ordine Provinciale

6. Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili di area, vigilano costantemente sul rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

7. Monitoraggio sui rapporti tra Consiglio dell'Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili, operano un costante monitoraggio sui rapporti tra Consiglio dell'Ordine Provinciale e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Firma del RPC
Dott.ssa Agr. Silvana Brucchieri

Firma del Presidente
Dott. Agr. Antonio Mancuso Fuoco

Sezione Trasparenza

Introduzione

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Enna intende la trasparenza quale accessibilità alle proprie informazioni con lo scopo consentire forme diffuse di controllo sulla propria attività, organizzazione e sulle proprie risorse economiche. Tale accessibilità è ritenuta essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento. L'Ordine attua la propria trasparenza mediante

- L'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante la predisposizione e l'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente;
- La gestione tempestiva del diritto di accesso nelle sue varie forme;
- La predisposizione di una casella "segnalazioni" utile per incentivare il dialogo tra stakeholder e Ordine;
- La condivisione delle attività, organizzazione, iniziative durante l'Assemblea degli iscritti;
- L'aggiornamento costante del proprio sito istituzionale.

Criterio della compatibilità – Sezione dell'Amministrazione Trasparente

La struttura e il popolamento della Sezione Amministrazione Trasparente si conformano al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, alla Delibera ANAC 1310/2016, e alla Delibera ANAC 1309/2016 e tiene conto del criterio del criterio della compatibilità e dell'applicabilità espresso per gli Ordini professionali.

Ciò posto, l'Ordine conduce la propria valutazione sulla compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza basandosi sui seguenti elementi:

- principio di proporzionalità, semplificazione, dimensioni dell'ente, organizzazione;
- normativa regolante gli Ordini professionali;
- art. 2, co.2 e co. 2bis, DL. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125⁶;
- Linee Guida di tempo in tempo adottate da ANAC nella parte in cui fanno riferimento ad Ordini e Collegi professionali;

Fermo restando quanto sopra e in applicazione al principio di semplificazione l'Ordine provvede ad individuare e regolarmente i soli obblighi di trasparenza applicabili. In funzione dell'allegato 1 alla Del. ANAC 1309/2016, da cui sono stati eliminati gli obblighi di pubblicazione non compatibili con gli Ordini professionali. Tale allegato costituisce parte integrante il presente programma.

⁶“2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono

in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, (e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica).

DELIBERA DI SEMPLIFICAZIONE E L'ALLEGATO 2 “ELENCO DEGLI OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER GLI ORDINI E I COLLEGI TERRITORIALI”

Criteri di pubblicazione

La sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale riporta integralmente la struttura di cui all'allegato 1; nei casi di non applicabilità o non compatibilità dell'obbligo con il regime ordinistico in corrispondenza dell'obbligo viene indicato “N/A”.

La qualità delle informazioni pubblicate risponde ai seguenti requisiti:

- tempestività: le informazioni sono prodotte nei tempi previsti e necessari;
- aggiornamento: vengono prodotte le informazioni più recenti;
- accuratezza: viene prodotta l'informazione in maniera esatta e in materia integrale;
- accessibilità: vengono rispettati i requisiti di accessibilità, ovvero le informazioni sono inserite sul sito nel formato previsto dalla norma;

Soggetti responsabili

La presente sezione va letta congiuntamente all'Allegato 2 che oltre agli obblighi di pubblicazione riporta soggetti responsabili e tempistica di aggiornamento. I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati sono categorizzabili in:

- *Soggetti responsabili del reperimento/formazione del dato, documento o informazione;*
- *Soggetti responsabile della trasmissione del dato reperimento/formato;*
- *Soggetto responsabile della pubblicazione del dato;*
- *Soggetto responsabile del controllo;*
- *RPCT quale responsabile dell'accesso civico semplice e del riesame in caso di accesso civico generalizzato;*
- *Responsabile dell'accesso generalizzato in base al regolamento adottato*
- *Provider informatico*

Pubblicazione

La sezione “Amministrazione Trasparente” è presente sul sito istituzionale ed è agevolmente visionabile mediante un link posizionato in modo chiaro e visibile sull’home page del sito istituzionale dell’Ordine: <http://agronomiforestalienna.it/>

Privacy e riservatezza

Il popolamento della sezione Amministrazione trasparente avviene nel rispetto del *provvedimento* del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*”, nonché nel rispetto della riservatezza e delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio. A tal riguardo, l’Ordine quale titolare del trattamento si avvale del supporto consultivo del proprio Data Protection Officer.

Disciplina degli accessi – Presidi

Le modalità di accesso sono descritte nel Regolamento sulle modalità del diritto di esercizio del diritto di accesso. Secondo l’art. 2 1. *Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copie degli stessi.* 2. *Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formati dall'Amministrazione comunale, anche se trattasi di atti interni o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.* I titolari (srt.3) *Sono titolari del diritto di accesso: - i soggetti, pubblici o privati, portatori di un interesse giuridicamente rilevante; le associazioni e i comitati portatori di interessi diffusi; tutti coloro che siano portatori di un giustificato interesse personale consistente nella potenzialità dell'atto di influire, sia pure indirettamente, sulla situazione soggettiva del portatore medesimo.*

(art.5) 1. *Il diritto di accesso si esercita, di norma, in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa competente alla formazione all'atto ovvero che lo detiene stabilmente.*

2. *I soggetti di cui all'articolo 3 devono : - dichiarare le proprie generalità e, ove occorra, dimostrare i propri poteri di rappresentanza; - evidenziare e, se occorra, dimostrare l'interesse che giustifica la richiesta; - indicare gli estremi del documento cui si chiede di accedere ovvero tutti quegli elementi che ne consentano l'individuazione e la ricerca.*

3. *La richiesta, ove ritenuta ammissibile dal responsabile del procedimento di accesso, è accolta mediante esibizione del documento, estrazione di copia secondo quanto previsto dal successivo art. 9 comma*

4, *ovvero a mezzo di ogni altra modalità ritenuta idonea.*

(art. 6). *Nel caso in cui il responsabile del procedimento non ritenga possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale, ovvero debbano effettuarsi*

accertamenti, anche sommari: - sulla identità o sulla legittimazione del richiedente; - sui suoi poteri di rappresentanza; - sulla sussistenza dell'interesse alla luce delle informazioni e delle documentazioni fornite dal richiedente; - sull'accessibilità del documento, invita il richiedente a presentare istanza formale, contenente gli elementi di cui all'art. 5 comma

2, preferibilmente su apposito modello predisposto dall'ufficio. 2. Oltre ai casi previsti nel comma precedente l'interessato può sempre presentare istanza formale quando lo ritenga necessario.

Secondo l'**art.7**, il procedimento. L'istanza deve essere immediatamente protocollata nonché annotata nell'apposito registro di cui al successivo art. 8. L'istanza può essere presentata direttamente o trasmessa a mezzo del servizio postale.

2. Il responsabile del procedimento di accesso, entro 20 giorni dalla data di ricevimento, decide sull'ammissibilità della richiesta, tenuto conto delle esclusioni e delle limitazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento e ne dà comunicazione al richiedente.

3. Ove l'istanza sia ammissibile la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione dell'ufficio, dei giorni e degli orari in cui si può prendere visione dei documenti, con l'avvertenza che l'accesso può essere effettuato dopo 5 giorni ed entro un mese dalla data di invio della comunicazione, salvi i casi di cui ai successivi artt. 13 e 14. Qualora l'istanza contenga una richiesta di copie, la comunicazione deve prevedere il termine a partire dal quale può procedersi al ritiro.

4. I termini massimi di cui al precedente comma possono essere raddoppiati dal responsabile del procedimento di accesso qualora i documenti di cui viene richiesto l'esame o l'estrazione di copia siano di difficile reperimento ovvero in presenza di un numero eccezionale di richieste. In queste ipotesi il responsabile ne dà notizia al richiedente nella comunicazione di cui all'art. 7 comma 3, motivando e indicando il termine entro il quale il documento potrà essere esaminato.

5. Ove l'istanza sia inammissibile, irregolare o incompleta, la comunicazione di cui al comma 3 deve contenere il motivo della inammissibilità ovvero le indicazioni necessarie per la regolarizzazione. La comunicazione con la quale si nega l'accesso deve inoltre contenere l'indicazione del termine e dell'autorità alla quale può essere presentato ricorso.

6. I termini di cui al comma 2 si interrompono nel caso in cui l'ufficio abbia invitato il richiedente alla integrazione o alla regolarizzazione dell'istanza. I nuovi termini decorrono dalla data in cui il richiedente provvede all'integrazione e/o alla regolarizzazione.

7. Le istanze presentate ad un ufficio incompetente dell'Amministrazione vengono inoltrate all'ufficio competente entro 5 giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di 20 giorni di cui al comma 2 decorre dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio competente. Del predetto inoltre va data contestuale comunicazione all'istante.

8. Decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo senza che

l'accesso sia stato effettuato dall'istante, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione dell'istanza.

9. Il ritiro delle copie, decorso il termine di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, comporta il versamento di un ulteriore diritto di ricerca.

- **L'istanza di accesso civico** può essere presentata da chiunque, anche senza fornire motivazioni specifiche, e può riguardare documenti, informazioni e dati in possesso della Pubblica Amministrazione;
- **L'istanza di accesso agli atti** può riguardare solo i documenti amministrativi ed essere presentata unicamente dal soggetto che ha un interesse personale, diretto e concreto rispetto all'atto di cui chiede la visione o la copia.

Obblighi di pubblicazione

Fermo restando quanto espresso all'Allegato che esemplifica gli obblighi di pubblicazione pertinenti all'Ordine, qui di seguito se segnalano gli obblighi non applicabili in virtù del disposto ex art. 2bis, co.2 D.Lgs. 33/2013

SOTTOSEZIONE LIVELLO 1	OBBLIGO NON APPLICABILE	MOTIVAZIONE
Disposizioni generali	Statuti e leggi regionali	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Non ci sono titolari di incarichi politici ex art. 14, co. 1 D.Lgs. 33/2013
	Rendiconti gruppi consiliari	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali	Non ci sono dirigenti in pianta organica
	OIV	DL 101/2013
Performance	N/A	
Enti controllati	N/A	Non ci sono enti controllati, partecipati o collegati
Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Schema di delibera ANAC su obblighi di semplificazioni per Ordini
Controlli e rilievi sull'amministrazione	<i>Relazione sulla performance</i>	<i>DL 101/2013</i>
	<i>Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza, integrità</i>	<i>DL 101/2013</i>
	<i>Altri atti di OIV, nuclei valutazione, etc</i>	<i>DL 101/2013</i>
	<i>Corte dei conti</i>	

Firma del RPC

Dott.ssa Agr. Silvana Brucchieri

Firma del Presidente

Dott. Agr. Antonio Mancuso Fuoco